



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 giugno 2001 n. 128;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di seguito “decreto legislativo n.93 del 2011” recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 28 giugno 2011;

VISTO, in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo n.93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito “articolo 14 del decreto legge n.1 del 2012”;



VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge n.83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia dell'Unione Europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacità di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacità è interamente nella disponibilità dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;

VISTO il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2016 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2016-2017, come per il precedente anno contrattuale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

CONSIDERATO che in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legge n. 1 del 2012 la residua capacità non utilizzata per lo stoccaggio strategico può essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;

CONSIDERATO che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, è opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto - GNL;

CONSIDERATO che, in applicazione alle disposizioni dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017 il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale è stato di 204,5 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 10,57275 kWh/Sm³;



CONSIDERATO che la capacità di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio è da destinare ai servizi di modulazione;

RITENUTO necessario, al fine di estendere a più servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacità previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'articolo 14 del decreto legge n.1 del 2012, e applicare le procedure di allocazione concorrenziali anche per l'allocazione dei servizi di capacità pluriennale e del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;

RITENUTO adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;

RITENUTO opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta e in un prodotto di tipo uniforme;

RITENUTO opportuno aggiungere la capacità non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacità del prodotto di punta;

VISTE le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle società di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacità disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017;

CONSIDERATO che la quota per il servizio di bilanciamento offerto dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio è definita in 223 milioni di metri cubi standard;

CONSIDERATO infine che nessun soggetto, tra quelli abilitati, ha confermato la volontà di rinnovare il contratto pluriennale stipulato ai sensi del decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 130.

DECRETA

Articolo 1

Approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. In attuazione dell'articolo 14 del decreto legge n. 1/2012, una capacità di stoccaggio di gas naturale di 1 miliardo di metri cubi é assegnata per l'offerta di servizi integrati di



rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire alle imprese industriali l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero.

2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri dell'Unione Europea per una quota di servizio di stoccaggio non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.
3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacità spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto.
4. Il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione prevede che siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme, quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla scarica. La gestione fisica dei flussi di gas funzionali alla riconsegna del gas in stoccaggio avviene mediante coordinamento delle imprese di rigassificazione e stoccaggio interessate.
5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito "Autorità" stabilisce la procedura che le imprese di rigassificazione dovranno adottare per l'allocazione, secondo asta competitiva, della capacità per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione. In particolare è stabilito, secondo modalità determinate dalla stessa Autorità, per ciascuna impresa di rigassificazione un prezzo di riserva per la capacità del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non è reso noto al sistema. L'Autorità per il sopracitato servizio integrato stabilisce altresì i criteri di ripartizione dei proventi delle aste tra le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di stoccaggio.
6. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano in via prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di cui al comma 2. Nel caso in cui la domanda totale di capacità è superiore alle quantità massime allocabili, le offerte di acquisto sono selezionate secondo il loro merito economico, valutato aggregando le curve di domanda di ciascun terminale. Le aste hanno luogo contemporaneamente e le offerte ammissibili sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che determina l'ordine complessivo di aggiudicazione .
7. Le imprese di rigassificazione allocano ai clienti di cui al comma 2 la capacità di rigassificazione nei limiti di quanto indicato al comma 1 abbinando a ciascuno slot una capacità di stoccaggio corrispondente alla capacità di rigassificazione per quanto compatibile con i limiti



gestionali della fase di iniezione. Le imprese di stoccaggio e di rigassificazione si coordinano affinché le capacità di stoccaggio abbinabili alla capacità di rigassificazione siano rese note contestualmente all'offerta delle capacità di rigassificazione.

8. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente articolo sia superiore all'offerta di capacità di stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima è attribuita ai richiedenti in base a criteri, relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, inerenti la diversificazione dei paesi di provenienza del GNL privilegiando Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di aumentare il volume di stoccaggio di cui al comma 1.
9. Il Ministero dello sviluppo economico può decidere che le eventuali capacità del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio non allocate ai sensi del comma 6 siano oggetto di una asta successiva.
10. Gli slot di rigassificazione eventualmente rimasti non allocati dopo le aste, di cui ai commi 6 e 9, sono offerti secondo un calendario di aste, concordate fra le imprese di rigassificazione eventualmente interessate e l'impresa maggiore di stoccaggio, in modo da ottimizzare il riempimento degli stoccaggi stessi.
11. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del comma 10 sono assegnate secondo le modalità previste per il servizio di modulazione di cui all'articolo 2, comma 4.

Articolo 2

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorità determina le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.
2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2016 – 31 marzo 2017, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'articolo 14 del decreto legge n.1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'articolo 12,



comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, è stabilito in misura di circa 7.450,5 milioni di standard metri cubi più la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:

- a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1 ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;
 - b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1 ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.
3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 2 è conclusa dalla società Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilità.
 4. Le ulteriori capacità di stoccaggio disponibili ai fini della modulazione, pari a circa 2.680 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2016-2017 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n.1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme.
 5. Lo stoccaggio di modulazione, di cui ai commi 2 e 4, è assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacità per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo i seguenti prodotti:
 - i. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;
 - ii. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.
 6. Il calendario delle prime aste è pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Il calendario delle eventuali aste successive è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorità.



7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.
8. Per ciascuna asta è stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.

Articolo 3

Servizi di stoccaggio pluriennali

1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017, l'impresa maggiore di stoccaggio offre servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme per una capacità complessiva di 1 miliardo di metri cubi standard.
2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni.
3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacità di cui all'articolo 2, comma 4.
4. Per l'asta di cui al comma 3 è stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non è reso noto al sistema.
5. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per il servizio di modulazione di cui all'articolo 2, comma 4.

Articolo 4

Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di



gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1 novembre 2016 - 31 marzo 2017 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato al presente decreto.

2. L'impresa maggiore di stoccaggio è altresì tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 150 milioni di metri cubi per una durata di tre giorni all'inizio del mese di febbraio 2017 il cui valore viene successivamente adeguato fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione.
3. Le capacità di stoccaggio di cui all'articolo 2, comma 4 e di cui all'articolo 3, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei Codici di stoccaggio.
4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svasso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilità degli impianti di stoccaggio.

Articolo 5

Modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1 aprile 2016 – 31 marzo 2017.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione.
3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge n.83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini dell'attribuzione della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto o gruppo societario, è stabilito il limite massimo del 35% del valore complessivo di quella offerta per l'anno contrattuale 2016-2017.



4. Qualora gli spazi complessivamente allocati per tutti i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto risultino inferiori al volume medio di gas erogato nel periodo invernale dagli stoccaggi negli ultimi cinque anni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorità, può stabilire le modalità per assicurare comunque una quota minima di riempimento degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.
5. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di rigassificazione e di stoccaggio di gas naturale.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e comunicato alle imprese di rigassificazione e di stoccaggio e all'Autorità per la sua attuazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro



Allegato

Profili erogativi per STOGIT

Volumi mensili massimi erogabili (milioni di metri cubi standard)

	Novembre (*)		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo (**)		TOTALE
Modulazione di punta	211	359	653	798	1.036	1.169	910	775	510	275	6.696

(*) il volume di novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre

(**) il volume di marzo è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di aprile

Volumi giornalieri massimi (milioni di metri cubi standard)

	Novembre (*)		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo	
Modulazione di punta	20,1	34,2	43,5	49,9	69,1	77,9	65,0	51,7	34,0	17,2

(*) per il mese di novembre il volume giornaliero massimo è ottenuto dividendo il volume mensile massimo per 21 giorni

Profili erogativi per Edison Stoccaggio

Volumi mensili massimi erogabili (milioni di metri cubi standard)

	Novembre - Gennaio		Febbraio	Marzo	TOTALE
Modulazione di punta	529		148	78	755

Volumi giornalieri massimi (milioni di metri cubi standard)

	Novembre - Gennaio		Febbraio	Marzo
Modulazione di punta	7,550		5,285	4,530

Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione 353/2013, tra l'1 novembre e il 15 gennaio, nel rispetto dei volumi massimi erogabili mensilmente, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, e assicurando le prestazioni di erogazione previste per il periodo 16 gennaio - 31 marzo e la punta, in caso di emergenza, di cui all'articolo 4 comma 2, l'impresa maggiore di stoccaggio può consentire l'incremento della prestazione contrattuale giornaliera previa



una corrispondente riduzione della prestazione contrattuale giornaliera in un arco temporale compreso fra la data dell'incremento e il 15 gennaio, individuabile secondo meccanismi e criteri definiti nei codici di stoccaggio.